

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 7/8/2014
RFI-DTCA0010VPA2014\0002326

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA

(secondo indirizzo)

LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA**

(secondo indirizzo)

LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**

(secondo indirizzo)

LORO SEDI

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**

(secondo indirizzo)

LORO SEDI

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Piazza della Stazione n° 45

50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato

SEDE

Oggetto: Trasmissione della Disposizione di Esercizio n° 13 del 06/08/2014

Allegati n. 1

Unita alla presente si trasmette la Disposizione di Esercizio n° 13 del 06/08/2014 recante
“Modifiche al codice INFILL di cui alle NEAT – Parte I, sezione III e sezione IV”.

Giovanni Costa



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 13 del 06 AGO 2014

“Procedure di interfaccia. Modifiche al codice INFILL di cui alle NEAT – Parte I, sezione III e sezione IV”.

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTA la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le note n. 4708/12 del 26/6/2012 e n. 009372/2013 del 23/12/2013 emesse dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0001799 del 10/06/2014 con cui è stato inviato agli operatori ferroviari, per osservazioni e commenti, lo schema di disposizione di esercizio concernente le procedure di interfaccia inerenti alle modifiche alle icone INFILL di cui alle NEAT – Parte I, Sezioni III e IV;

VISTA la nota TRNIT-DT\P\2014\0035538 del 02/07/2014 dell'impresa ferroviaria Trenitalia s.p.a. recante commenti allo schema di disposizione di esercizio di cui sopra;


Pagina 1 di 4

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 32.007.632.680,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





VISTA la relazione finale del 5/8/2014 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 2;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente disposizione di esercizio stabilisce le procedure di interfaccia fra RFI e le Imprese ferroviarie per l'utilizzo del codice INFILL in presenza di itinerari da percorrersi a velocità non superiore a 30 km/h, in applicazione dei principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, emanato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie con il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012. In particolare i principi più direttamente connessi con la presente disposizione di esercizio sono:

- (Punto 4.20) - *La circolazione dei treni deve essere protetta da un sistema di protezione della marcia che provochi l'intervento automatico della frenatura in caso di mancato rispetto dei vincoli di sicurezza di cui al punto 4.1;*
- (Punto 4.21) - *Qualora strettamente necessario per il funzionamento del sistema di protezione, nella parte finale di una autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento il sistema di protezione può prevedere una velocità, detta velocità di rilascio, stabilita tenendo conto delle caratteristiche della linea e dei treni ammessi a circolare su di essa, al di sotto della quale il sistema interviene solo per garantire, in caso di indebito superamento del termine dell'autorizzazione al movimento, l'immediato intervento della frenatura e l'arresto prima del primo punto da proteggere.*

2. L'ambito di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dalle linee dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale attrezzate con Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT) o con SCMT/SSC (BL3).

Articolo 2


(Codice INFILL per itinerari da percorrersi a velocità non superiore a 30 km/h)

1. Per consentire l'utilizzo del "codice INFILL" anche in presenza di itinerari da percorrersi a velocità non superiore a 30 km/h, si rende necessaria la modifica del significato associato alle icone attualmente utilizzate per i codici INFILL e riportate nelle NEAT – Parte I, sezione III e sezione IV, come indicato nel successivo comma, garantendo in tal modo il mantenimento dell'univocità del valore di velocità associato a ciascuna di esse.

2. L'icona di codice INFILL costituita da "due frecce piccole verso l'alto bianche su fondo grigio", di cui alle NEAT – Parte I, sezione III punto 2.2.2 (ottava icona) e Parte I sezione IV punto 2.2.2 (decima icona), assumerà il seguente nuovo significato:





	<p>(Icona di codice INFILL. Due frecce piccole verso l'alto bianche su fondo grigio).</p> <p>Segnala la disposizione del segnale di 1ª categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera per un itinerario da impegnarsi a velocità non superiore a 30 km/h; in tal caso il sistema impone comunque una limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza del segnale di 1ª categoria.</p>
---	---

Resta inteso che la suddetta modifica di significato non altera le procedure operative previste per il rispetto del codice INFILL (NEAT Parte I, sezione III, punto 13.6 e sezione IV, punto 13.6).

Articolo 3

(Spegnimento dell'icona "freccia piccola verso il basso grigia su fondo blu")

In merito al significato dell'eventuale spegnimento dell'icona costituita da "Una freccia piccola verso il basso grigia su fondo blu, visualizzata da circa 300 metri dal segnale di riferimento" – di cui alle NEAT Parte I, sezione III punto 2.2.2 (sesta icona) e Parte I sezione IV punto 2.2.2 (ottava icona) – resta inteso che tale spegnimento non dà alcuna informazione sull'apertura del segnale a valle, ma indica esclusivamente che la velocità di rilascio è pari a quella nominale di 30 km/h.

Articolo 4

(Norma di interfaccia e misure di salvaguardia)

1. Il contenuto della presente disposizione di esercizio costituisce "norma di interfaccia" fra RFI e le Imprese ferroviarie circolanti sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

2. Con la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012, questo gestore ha adottato il "sistema di riferimento" al 31/12/2012 fra le norme di esercizio in vigore sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

A tal proposito, in attesa del completamento del processo di riordino normativo, il contenuto dei provvedimenti normativi in vigore sulla infrastruttura ferroviaria nazionale (testi normativi, disposizioni di esercizio, prescrizioni di esercizio, disposizioni, prescrizioni e circolari normative) deve intendersi modificato, per quanto in contrasto con la presente disposizione di esercizio. In particolare, la presente disposizione di esercizio ha impatto sul contenuto dei seguenti articoli dei testi normativi:

Handwritten signature

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





- NEAT:
 - a) Parte I – Sezione III – Punto 2.2.2;
 - b) Parte I – Sezione IV Punto 2.2.2.

Articolo 5
(Modifiche impiantistiche)

Le Direzioni Territoriali Produzione di RFI devono provvedere ad adeguare gli impianti di giurisdizione che risultino non conformi a quanto previsto dall'articolo 2 della presente disposizione di esercizio.

Articolo 6
(Avvisi)

Le Imprese ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.

Articolo 7
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf sul sito www.rfi.it e nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 14/12/2014.

Giovanni Costa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

